CUMULO PENSIONE – REDDITO

Chi può cumulare

La legge finanziaria 2003 stabilisce che dal 1° gennaio 2003 i titolari di pensione di anzianità che, al momento del pensionamento, avevano almeno 58 anni di età e 37 di contribuzione possono cumulare totalmente la pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo senza dover pagare alcuna somma.

Chi deve pagare il ticket

Coloro che, invece, all'atto del pensionamento non avevano tali requisiti, hanno la possibilità di ottenere la totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da lavoro a condizione che versino all'Inps una somma una tantum calcolata secondo i criteri stabiliti dalla legge.

La somma dovrà essere versata entro il 17 marzo 2003: si potrà optare per il pagamento in un'unica soluzione o in forma rateale in cinque rate trimestrali. Chi opta per il pagamento rateale dovrà comunque versare entro il 17 marzo il 30% dell'importo dovuto. Il resto dovrà essere pagato in cinque rate trimestrali comprensive degli interessi legali, che saranno trattenute dall'INPS direttamente sulla pensione.

Per informare i potenziali interessati dell'opportunità offerta dalla legge, l'INPS invierà nel mese di febbraio delle lettere personalizzate (1.000.000 circa) che conterranno tutte le informazioni utili sulla nuova disciplina insieme a due bollettini di conto corrente, uno per il versamento in unica soluzione e l'altro per il versamento del 30%. Sui bollettini sarà indicato l'importo (calcolato dall'INPS) da versare per essere ammessi al regime di cumulo totale.

Sanatoria per i pensionati che hanno lavorato senza averlo dichiarato.

I pensionati che hanno avuto redditi da lavoro dipendente e autonomo, sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo, senza darne comunicazione all'Inps, possono ora regolarizzare la loro posizione.

Per coloro che si avvarrano della sanatoria non saranno applicate sanzioni o penalità.

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda alla Sede Inps che ha in gestione la pensione ed effettuare il versamento di quanto dovuto entro il 17 marzo 2003.

PER SAPERNE DI PIÙ

I pensionati di anzianità, possono ottenere la totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo o dipendente se:

- la pensione è stata liquidata sulla base di un'anzianità contributiva di almeno 40 anni:
- la pensione è stata liquidata sulla base di un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e un'età di 58 anni al momento del pensionamento;
- se il titolare di pensione ha compiuto l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia (60 anni per le donne, 65 per gli uomini).

Coloro che possiedono tali requisiti hanno diritto alla totale cumulabilità senza dover pagare alcuna somma.

Coloro che sono andati in pensione prima del 2003 e che non possiedono tali requisiti possono accedere al regime di cumulo totale versando un importo "una tantum" o ticket.

Come si calcola il ticket

L'importo da versare è calcolato secondo questi criteri: è pari al 30% della quota di pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003 eccedente il trattamento minimo (402,12, euro) moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti (37+58=95) e la somma dei requisiti posseduti al momento del pensionamento.

Importo minimo e massimo da versare

Se l'importo da versare risulta inferiore al 20% della pensione lorda di gennaio 2003, va comunque versato il 20%.

Il versamento non può, in ogni caso, essere superiore a tre volte l'importo lordo della pensione di gennaio 2003.

Scadenza del versamento

La somma dovuta deve essere versata entro il 17 marzo 2003 utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale n. 38390647 intestato a: Inps autorizzazione cumulo tra pensione e reddito da lavoro, nel quale è indicata come causale "Versamento per accedere alla totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (legge 289/2002, art. 44, comma 2).

Modalità di versamento

Il pagamento può essere effettuato per l'intero importo entro il 17 marzo. Se si preferisce pagare a rate, occorre versare entro tale data, il 30% della somma dovuta e il rimanente in cinque rate trimestrali maggiorate degli interessi legali che verranno trattenute direttamente dalla pensione.

I pensionati che alla data del 30 novembre 2002 non prestavano attività lavorativa possono versare la somma dovuta anche in data successiva al 17 marzo, purché il pagamento venga effettuato entro tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa. Il calcolo, con le modalità sopra indicate, va effettuato prendendo a riferimento l'ultima mensilità di pensione erogata nel mese precedente l'inizio dell'attività lavorativa. All'importo ottenuto si applica una maggiorazione del 20%.

Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 non ancora liquidate, il versamento deve essere effettuato: entro 60 giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione, per i titolari in attività alla data del 30 novembre 2002; entro tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa, se iniziata dopo il 30 novembre 2002.

Sanatoria per i pensionati che hanno lavorato e non lo hanno dichiarato.

I titolari di pensione che hanno lavorato senza darne comunicazione all'INPS (se lavoratori autonomi) o al datore di lavoro (se lavoratori dipendenti) possono - per il periodo fino al 31 marzo 2003 - regolarizzare la loro situazione. A tal fine gli interessati devono presentare apposita domanda alla Sede INPS che gestisce la loro pensione e versare un importo pari al 70% della pensione relativa al mese di gennaio 2003 moltiplicato per il numero degli anni per i quali non sono state effettuate le comunicazioni previste dalla legge.

L'importo da versare non può comunque essere superiore a 4 volte l'importo della pensione di gennaio 2003.

A coloro che effettueranno il versamento non verranno applicate penalità, interessi e sanzioni.

Il pagamento deve essere effettuato entro il 17 marzo 2003 utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale n.38390761, intestato a: INPS regolarizzazione

cumulo tra pensione e reddito da lavoro con la causale "Versamento per sanare periodi di totale o parziale incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro" (legge 289/2002, art.44, comma 3).